



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00493/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2017, presentato, in data 14 aprile 2017, dal dott. Vincenzo Pastore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC (con notifica eseguita anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sez. Unite -, di cui al C.U. n. 112/CFA del 17 marzo 2017 (nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti), con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, relativi allo stesso ricorrente, è stata rideterminata la sanzione, in capo allo stesso Pastore, nell'inibizione pari a 21 mesi, per l'asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 giugno 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

LA RELATRICE
F.to Laura Marzano

Depositato in Roma in data 12 giugno 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face